COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

ALLEGATO F)

ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 74 DEL 8.7.2013 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 55-56 DELLA LEGGE 21/12/2007 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008), MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS. 25.6.2008 n. 112 CONVERTITO DALLA LEGGE 6.8.2008 N. 133.

La legge 21 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art. 3, commi 55-56 – come modificati dall'art. 46, commi 2-3, del decreto legge 25.6.2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008 n. 133 – detta nuove norme in materia di affidamenti da parte degli Enti locali di incarichi di **studio, ricerca, ovvero di consulenze**, a soggetti estranei all'Amministrazione, i quali possono avvenire solo nell'ambito di un apposito programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 – lettera b), del D. Lgs. 267/2000.

Con il comma 1 del predetto art. 46 del D.L. 112/2008 vengono introdotte importanti novità in materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni: il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene così sostituito

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire <u>incarichi individuali</u>, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione coerente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrative per il dirigente che ha stipulato i contratti".

Con la riformulazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 viene meno per gli enti locali l'obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma del Consiglio, ma si stabilisce che tutti gli incarichi debbono fare riferimento ad attività previste nei programmi consiliari; non sussiste più l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza nel <u>regolamento</u> della Giunta e si stabilisce che il limite di spesa annuale dovrà essere fissato nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio.

VISTI i programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2013, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificati da obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire le necessarie competenze.

L'affidamento di incarichi di studio, ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione,

finalizzato a dare supporto all'Organo Consiliare di indirizzo dell'Amministrazione, all'Organo Esecutivo e ai Dirigenti di Settore in materia e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente <u>motivato</u> con specifico riferimento all'assenza di professionalità interne per le stesse prestazioni e limitato a seguenti casi straordinari:

- 1. materia e argomenti legali rilasciati da avvocati,
- 2. in materia fiscale e tributaria per verifiche e accertamenti in materia fiscale ed erariale;
- 3. in materia culturale per quanto concerne la biblioteca, la direzione del museo della Centuriazione romana nonché per le attività di indagine archeologica e di recupero e restauro dei reperti;
- 4. in materia di ingegneria, architettura e urbanistica

Si stabilisce la misura massima delle consulenze e collaborazioni in € 80.513,32 iscritti nei seguenti stanziamenti di bilancio:

Intervento	Descrizione	Stanziamento	di cui per incarichi
1010203	Servizio 1.1.2.3 Segreteria generale -	186.526,40	28.000,00
(575, 585)	Prestazione di servizi		
1050103	Servizio 1.5.1.3 Biblioteche, musei,	52.253,32	25.033,32
(3746)	pinacoteche - Prestazione di servizi		
1010603	Servizio 1.1.6.3 Ufficio tecnico -	27.489,41	27.480,00
(770)	Prestazione di servizi	21.469,41	27.480,00

Ogni amministrazione ha l'obbligo di rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Tale pubblicità costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Secondo le linee di indirizzo dettata dalla Funzione pubblica, l'obbligo di pubblicità deve essere rispettato da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli Enti locali, i quali dovranno adeguare i loro regolamenti a tale disposizione per l'affidamento dei suddetti incarichi nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà, tra l'altro, definire, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni.